



UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEL SARRABUS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita un'associazione denominata "Università della terza età del Sarrabus" con sede legale in Muravera, contraddistinta dal logo allegato al presente statuto che verrà utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza con diritto di esclusiva.

L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale con esclusione di qualsiasi fine di lucro; essa svolge la sua attività nel territorio dei Comuni del Sarrabus.

Art. 2 Finalità

L'associazione ha lo scopo di:

- Contribuire alla promozione culturale e sociale dei soci mediante l'attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici, con particolare riguardo alla cultura sarda in genere e a quella Sarrabese e la realizzazione di altre attività culturali e socio-culturali, predisponendo e attuando iniziative concrete per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di Umanità.
- Promuovere la costituzione di una "Università popolare" che si rivolga indistintamente a tutti, senza distinzione di età, sesso, confessione religiosa, etnia per la crescita della persona e la crescita professionale;
- Promuovere gemellaggi con altre Università della terza età italiane e straniere per la realizzazione degli scopi sociali.

L'attività è disciplinata dal presente statuto e si svolge nei limiti delle leggi statali ed in particolare della Legge 266/1991, delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna e delle disposizioni dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari, dei principi e delle norme generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai contributi in denaro o da altri beni mobili o immobili che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano offerti o dati all'associazione dai soci o da terzi, sia privati cittadini, che enti pubblici o privati o religiosi, sia italiani che esteri. Sono esclusi quelli di proprietà dei soci o di terzi concessi all'associazione in comodato.

Art. 5 Risorse economiche

Costituiscono risorse economiche dell'associazione:

- le quote associative periodiche;
- i contributi e i rimborsi;
- le donazioni e lasciti;
- gli utili di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- le quote per la frequenza dei corsi.

Art. 6 Contributi e rimborsi

I contributi e i rimborsi relativi alle spese sostenute dall'associazione per le attività sociali svolte, sono accettati dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione con le finalità statutarie dell'associazione.

Art. 7 Gestione dei fondi

Tutti i fondi gestiti dall'associazione sono depositati presso un conto corrente postale o bancario con firma disgiunta del presidente o del vice presidente e del tesoriere. Tutti i pagamenti disposti dall'associazione dovranno essere effettuati tramite assegni non trasferibili, salvo che per le spese minute gestite dal tesoriere.

Art. 8 Bilanci

L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal primo gennaio ed ha termine il trentun dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese deve essere elaborato e deciso dal consiglio direttivo entro il trentun dicembre e deve essere presentato all'approvazione della successiva assemblea ordinaria dei soci. Il bilancio consuntivo, redatto eventualmente sul modello fissato dall'amministrazione comunale e/o regionale e/o provinciale per le associazioni, deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il trentun marzo. Entrambi i bilanci devono essere depositati in segreteria nei dieci giorni che precedono la data della convocazione dell'assemblea, a disposizione dei soci che intendono prenderne visione.

Art. 9 Adesioni

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, che condividono i principi e intendono perseguire gli scopi, senza alcuna discriminazione per la loro opinione politica e per i loro principi religiosi o filosofici. Possono aderire, in qualità di soci, anche soggetti pubblici istituzionali ed economici, imprese ed associazioni di categoria. Essi debbono fare domanda scritta per l'adesione all'associazione e dimostrare di aver raggiunto la maggiore età.

Il richiedente con la domanda di ammissione s'impegna ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale.

Art. 10 Domande di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal consi-

glio direttivo che delibera con la maggioranza dei presenti.

Le domande di ammissione saranno registrate nell'apposito registro, nell'ordine in cui vengono esaminate dal consiglio direttivo.

Art. 11 Categorie di soci

Le categorie di soci sono le seguenti:

- Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'associazione e coloro che aderiscono alla stessa entro un mese dalla sua costituzione;
- Soci onorari: sono soci onorari i cittadini italiani e stranieri, associazioni e enti che per professionalità, competenza, esperienza acquisita e particolari benemerienze, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficacia dell'associazione. La loro adesione deve essere deliberata dal consiglio direttivo. Essi hanno diritto a partecipare alle assemblee dell'associazione, senza diritto di voto, e sono esentati dal pagamento delle quote sociali.
- Soci sostenitori: coloro che s'impegnano a sostenere l'associazione anche con sostegni finanziari in tutte le forme che il consiglio direttivo riterrà opportuno
- Soci ordinari: coloro che ne fanno richiesta e che è stata accolta dal consiglio direttivo.

Art. 12 Diritti e doveri dei soci

I soci devono svolgere la loro attività in seno all'associazione in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.

Il loro comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione deve essere improntato alla massima correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Essi sono tenuti al pagamento delle quote annuali di associazione, di volta in volta stabilite dal consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea dei soci.

La quota associativa è personale e intrasmissibile.

Essi hanno diritto a chiedere la convocazione del consiglio direttivo, quando la richiesta sia presentata da almeno 1/3 dei soci con diritto di voto.

Hanno diritto di acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'associazione, secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento giuridico e dal presente statuto.

Art. 13 Esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso. Spetta al consiglio direttivo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso e di conseguenza provvedere nell'interesse dell'associazione.

L'esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio che:

1. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'associazione;
3. non osservi le disposizioni contenute nello statuto;

4. senza giustificato motivo non assolve puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l'associazione;

5. entro il 30 aprile non abbia provveduto a versare la quota associativa annuale e/o gli eventuali contributi deliberati dallo stesso consiglio direttivo, che potrà comunque decidere di riammetterlo al ricevimento del ritardato versamento.

Il socio che per qualsiasi causa cessa di appartenere all'associazione - come pure gli eredi del defunto - non ha diritto alla restituzione dei contributi e delle quote a qualsiasi titolo versati.

La quota o il contributo associativo sono non rivalutabili e sono intrasmissibili.

Art. 14 Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

- assemblea generale dei soci;
- consiglio direttivo;
- presidente e vice presidente.

Art. 15 Delibere dell'assemblea

L'assemblea generale si riunisce di norma una volta all'anno, presso la sede o altrove su convocazione del presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei soci che ne fanno parte, mediante avviso contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ad ogni socio almeno otto giorni prima a mezzo lettera, fax, e-mail, sms od ogni altro mezzo idoneo a raggiungere la totalità dei soci. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea generale si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti i consiglieri. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non inferiore a cinque. La seconda convocazione deve comunque essere indicata nell'avviso di convocazione ai soci e può essere indetta anche nello stesso giorno della prima convocazione, purchè sia posticipata di almeno un'ora.

L'assemblea generale delibera **in via ordinaria**:

- l'elezione e/o esonero dei componenti il consiglio direttivo;
- sulla nomina del consiglio direttivo;
- sull'adozione di eventuali regolamenti interni;
- su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla competenza dell'assemblea dalla legge o dal presente statuto, e sottoposti al suo esame dai consiglieri;
- l'approvazione del programma annuale delle attività;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'assemblea generale dei soci viene convocata dal presidente, quando lo ritenga opportuno, nel rispetto delle formalità sopra indicate.

L'assemblea generale delibera **in via straordinaria**:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento anticipato;
- sulla nomina e poteri dei liquidatori.



Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 Partecipazione all'assemblea.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale d'associazione. Ogni socio si può far rappresentare solo da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun socio non può avere più di due deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, in caso di assenza e/o impedimento dal vice presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto d'intervento e di voto in assemblea.

Delle riunioni si redige il verbale firmato dal presidente e dal segretario.

L'assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità con la legge e con il presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 17 Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto liberamente dall'assemblea generale dei soci. Si compone di un numero massimo di nove componenti, scelti tra i soci fondatori o in caso di mancata accettazione da parte di questi, tra gli altri soci. Dovrà procedere all'assegnazione delle cariche di: presidente, vice presidente, segretario, tesoriere, direttore dei corsi.

Il consiglio direttivo resta in carica per quattro anni. In caso di cessazione anticipata della carica (per dimissioni, esclusioni, etc.) i componenti subentranti hanno la durata residua dei componenti cessati, a cui essi sono subentrati.

I consiglieri che intendano rinunciare all'ufficio devono dare comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di soci.

I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio, sono sostituiti alla prima riunione utile dell'assemblea.

Art. 18 Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione.

Spetta al consiglio direttivo:

- deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale e l'eventuale quota per la partecipazione ai corsi
- l'attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci;
- l'amministrazione ordinaria dell'associazione;
- l'organizzazione delle attività sociali;
- la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal tesoriere, da sotto-

porre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

- la nomina dei delegati a rappresentare l'associazione in seno alle organizzazioni cui l'associazione stessa aderisce;

- l'ammissione di nuovi soci;

- l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente statuto, dagli statuti delle organizzazioni cui l'associazione aderisce e dalle leggi vigenti.

Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede o altrove, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti, per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sociale e amministrativa dell'associazione e su quanto altro stabilito dallo statuto.

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente mediante avviso contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ad ogni componente almeno tre giorni prima a mezzo di lettera, fax, e-mail, sms od ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà dei componenti il consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione da almeno tre componenti, compreso il presidente. In caso di parità prevale il voto del presidente. La seconda convocazione deve essere indicata nell'avviso con le stesse modalità precisate dall'art. 14 per l'assemblea dei soci.

Il consiglio è presieduto dal presidente o in mancanza dal vice presidente; in assenza di entrambi il consiglio nomina il presidente.

Delle riunioni del consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 19 Il presidente e il vice presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal vice presidente.

Art. 20 Il segretario

Il segretario svolge i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'associazione. In particolare provvede alla custodia e all'aggiornamento dei registri sociali, del protocollo, dei verbali del consiglio, nonché di tutti gli altri documenti riguardanti l'associazione.

Art. 21 Il tesoriere

Il tesoriere sovrintende al funzionamento contabile dell'associazione e ne è responsabile. Esprime il proprio parere su tutte le decisioni assunte dal consiglio e dall'assemblea dei soci che comportino esborsi da parte dell'associazione.

Il parere del tesoriere è vincolante in ordine alla sola copertura finanziaria, nelle decisioni che comportano impegni di spesa.

In particolare egli provvede:

- alla elaborazione dei bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre all'approvazio-

ne del consiglio direttivo;

- all'aggiornamento e alla custodia dei registri e dei documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;
- alla riscossione delle quote sociali ed eventualmente di frequenza dei corsi;
- ai pagamenti verso i creditori dell'associazione, esclusivamente a mezzo assegni bancari o postali;
- alla gestione di un fondo per le minute spese, nella misura definita dal consiglio direttivo e destinato al pagamento in contanti di spese di modesta entità.

Art. 22 Il direttore dei corsi

E' il responsabile culturale dell'associazione e presiede lo svolgimento dei corsi e dei laboratori, nonché di ogni altra attività didattica e culturale decisa dal consiglio direttivo; egli si può avvalere della collaborazione di uno o più coordinatori nominati, su sua proposta, dal consiglio direttivo.

Art. 23 Disposizioni transitorie

Sino al compimento del primo biennio dalla data di costituzione dell'associazione in deroga a quanto previsto dal presente statuto, resta in carica il consiglio direttivo designato dai soci fondatori.

Trascorso il primo biennio si procederà alla piena attuazione di quanto previsto dal presente statuto per la nomina di tutte le cariche sociali.

Art. 24 Durata e scioglimento dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci con la maggioranza di cui all'art. 15 ultimo comma.

Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

Art. 25 Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due, nominati uno a testa dalle parti in causa ed il terzo sarà designato dall'ordine dei dottori commercialisti. Il loro lodo sarà inappellabile.

Rino Ledda
Lucio Brusca
Gabriella Cappellano
Antonio...



Luigi Diario
Mia's Maria de

Assunta Lodo

Giuseppe Meloni

Palma Mauri

Giuseppe Santoro

Maria Teresa Di Rosa

Prof. Carlo Caruso

Francesco Parentino

Luigi Lomas

Maria Maria

Stella per



Handwritten signature in cursive script.



UNIVERSITÀ TERZA ETÀ SARRABESE
 VIA SARRABESE, 14 - 09100 CARRARA (PT)
 TEL. 0587/20111 - FAX 0587/20112
 C.F. 01500100541 - P.I. 02247200541
 COD. FISCALE 01500100541
 C.C. 01500100541



Reiss Loddo
 Lucia Arzu
 Gabriella Cocco
~~Lucia Arzu~~
 Lucia Arzu
 Maria Lucia Arzu

Maria Lucia Arzu
 Lucia Arzu
 Lucia Arzu
 Lucia Arzu

Assunta Loddo
 Cristina Meloni
 Lucia Arzu
 Lucia Arzu
 Lucia Arzu
 Lucia Arzu



Copia composta di 4 fogli, conforme all'originale, portante
le firme marginali e quelle finali, registrato a CAGLIARI

il 10.3.2011 al N° 2037 con € 213,00

Muravera, il 22.3.2011

